

Sentenza: n. 237 del 16 ottobre 2014

Materia: bilancio e contabilità pubblica

Parametri invocati: artt. 117, terzo, quarto e sesto comma, 118 e 119, primo comma, della Costituzione, in combinato disposto con l'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), principio di ragionevolezza

Giudizio: legittimità costituzionale in via principale

Ricorrente: Provincia autonoma di Trento

Oggetto: artt. 1, commi 5 e 8, e 4, comma 10, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 (Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 30 ottobre 2013, n. 125

Esito: nessuna delle questioni sollevate è ritenuta fondata

Estensore nota: Carla Paradiso

Sintesi:

La Provincia autonoma di Trento impugna l'articolo 1, commi 5 e 8, e l'articolo 4, comma 10, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 (Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni), convertito, con modificazioni, in legge 30 ottobre 2013, n. 125, per violazione dello statuto della provincia autonoma e per violazione dell'articolo 117, terzo, quarto e sesto comma, dell'articolo 118 e dell'articolo 119, primo comma, della Costituzione, in combinato disposto con l'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), e del principio di ragionevolezza.

La Corte costituzionale ritiene **non fondate tutte le questioni di legittimità** costituzionale poste dalla provincia autonoma di Trento.

Precisando che nel caso dell'articolo 1, commi 5 e 8, l'impugnativa della ricorrente è avanzata in via cautelativa, la motivazione della Corte per dichiarare le questioni non fondate è data dalla presenza, nel d.l. 101/2013, dell'articolo 12-bis contenente la clausola di salvaguardia che esclude l'immediata applicazione delle disposizioni alle Regioni e alle Province autonome.

In particolare la Corte scrive:

- in relazione all'**articolo 1, comma 5¹**, (ritenuto in contrasto con l'art. 79 dello statuto speciale, perché introdurrebbe unilateralmente una misura di coordinamento della finanza pubblica, senza il previo accordo con la Provincia e dunque in violazione della procedura rinforzata prevista dall'art. 104 dello statuto), che la clausola di salvaguardia, prevista dall'articolo 12-bis del d.l. 101/2013, esclude la immediata cogenza delle disposizioni di principio poste dal decreto, imponendo piuttosto un obbligo di adeguamento ad esse in capo alla Provincia. La Corte ritiene che l'articolo 1, comma 5, abbia natura di norma di principio e, pertanto, non ha applicazione diretta alla Provincia autonoma di Trento, con conseguente non fondatezza delle relative questioni di legittimità costituzionale;

¹ Il comma 5 dell'articolo 1 del decreto legge 101/2013 riguarda la spesa per studi e incarichi di consulenza sostenuta dalle amministrazioni pubbliche dell'elenco ISTAT e prevede che venga ulteriormente decurtata, per gli anni 2014 e 2015, rispetto ai limiti derivanti dall'applicazione dell'art. 6, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica).

- in relazione all'**articolo 1, comma 8**, che affida ad organi ministeriali il compito di effettuare visite ispettive per verificare il rispetto dei vincoli finanziari in materia di contenimento della spesa, denunciando alla Corte dei conti le irregolarità riscontrate, la Corte nuovamente ribadisce che la disposizione in questione non si può ritenere applicabile alla ricorrente in forza della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 12-bis che fa salve le potestà attribuite all'autonomia delle Regioni ad autonomia speciale ed alle Province autonome dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione;
- in relazione all'**articolo 4, comma 10²**, (del quale la ricorrente lamenta l'illegittimità costituzionale perché le norme da essa richiamate, riguardando l'accesso alle pubbliche amministrazioni, non atterrebbero al coordinamento della finanza pubblica, ma all'organizzazione amministrativa e introdurrebbero limiti diversi da quelli costituzionalmente previsti, in violazione dell'autonomia legislativa, amministrativa e di spesa della Provincia autonoma), la Corte esamina la disciplina posta nei commi richiamati³ e conclude che anche in questo caso siamo di fronte, sia per le finalità perseguite, relative alla stabilizzazione dei lavoratori precari, sia per il loro collegamento con norme espressive della potestà statale in materia di coordinamento della finanza pubblica, a disposizioni di principio e ad esse, ai sensi della clausola di cui all'art. 12-bis, la Provincia ha l'obbligo di adeguarsi, mediante la predisposizione delle fonti legislative e regolamentari necessarie alla loro attuazione.

² La norma impugnata stabilisce che «Le regioni, le province autonome e gli enti locali, tenuto conto del loro fabbisogno, attuano i commi 6, 7, 8 e 9 nel rispetto dei principi e dei vincoli ivi previsti e tenuto conto dei criteri definiti con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 5».

³ I commi richiamati dettano una disciplina volta a ridurre il precariato, limitando l'utilizzo di personale temporaneo e favorendone, con procedure parzialmente riservate, la stabilizzazione.